

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

N. 3334

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

---

**I N D I C E**

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo .....	»	5

**ONOREVOLI SENATORI.** – L’Unione nordica dei passaporti ha aderito agli Accordi di Schengen il 19 dicembre 1996. Mentre per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia è stato applicato l’articolo 140 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in quanto tali Stati fanno parte dell’Unione europea, per i restanti due Stati dell’Unione nordica è stata realizzata un forma di associazione.

Tale associazione della Norvegia e dell’Islanda si basa sull’articolo 136 della citata Convenzione di applicazione; in tal modo è stato possibile integrare completa-

mente l’area dell’Unione nordica dei passaporti in quella di Schengen.

L’associazione stessa comporta oneri finanziari per gli Stati summenzionati, ma non per quelli come l’Italia che fanno già parte dell’Accordo di Schengen e della sua Convenzione di applicazione.

L’associazione di Islanda e Norvegia viene in definitiva ad ampliare la sfera di applicazione del Sistema Schengen; tuttavia non comporta, oltre la necessità dell’ordine di esecuzione dei relativi Accordi, l’adozione di norme di adeguamento, restando applicabili quelle già adottate al momento della ratifica dell’adesione italiana.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni e allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

**Art. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo di cooperazione**

**tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, Parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni**

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, in appresso denominati "le Parti";

Visto l'Accordo fra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, in appresso denominato "l'Accordo di Schengen", nonché la Convenzione di applicazione di tale Accordo firmata a Schengen il 19 giugno 1990, in appresso denominata "la Convenzione di Schengen", quali modificati dai Protocolli e dagli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, della Repubblica d'Austria e del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992, il 28 aprile 1995 e il 19 dicembre 1996;

Richiamando il Protocollo del 22 maggio 1954 relativo all'esenzione dei cittadini della Danimarca, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia dall'obbligo di essere in possesso di un passaporto o di un permesso di soggiorno durante il periodo di soggiorno in uno Stato nordico diverso dal proprio, e la Convenzione tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, in appresso denominata "Unione nordica dei passaporti";

Richiamando l'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 2 maggio 1992, e considerando che le Parti di tale Accordo sono risolute, tra l'altro, a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle persone nell'intero Spazio economico europeo;

Considerando la dichiarazione dei Governi degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio AEELS (EFTA), adottata in occasione della riunione di Porto del 2 maggio 1992 e allegata all'Accordo SEE, secondo la quale, per favorire la libera circolazione delle persone, gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati AEELS, collaborano, secondo le modalità pratiche da definire nelle sedi adeguate, per snellire i controlli dei rispettivi cittadini e loro familiari alle frontiere tra i loro territori;

Considerando che l'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, nonché l'Unione nordica dei passaporti, prevedono l'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni tra le Parti contraenti;

Considerando che il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, in quanto Stati membri dell'Unione europea, hanno firmato i Protocolli di adesione all'Accordo di Schengen e gli Accordi di adesione alla Convenzione di Schengen il 19 dicembre mille novecentonovantasei a Lussemburgo;

Considerando che per essere parte della Convenzione di Schengen occorre essere membro delle Comunità europee; che fintantoché la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia non sono membri delle Comunità europee, non possono aderire alla Convenzione di Schengen;

Desiderosi di cooperare al fine di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni tra le Parti nei riguardi della circolazione delle persone e considerando che tale cooperazione comporta necessarie misure compensative; che al fine di conseguire tale obiettivo è necessario concludere un accordo di cooperazione tra le Parti;

Considerando che il presente Accordo non si applica alle merci; che queste ultime rientrano nella sfera di applicazione dell'Accordo SEE; che le misure tese ad adattare i controlli dei bagagli a mano vanno ricercate in margine al presente Accordo;

Considerando che l'estensione alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia di talune disposizioni della Comunità europea o adottate nell'ambito dell'Unione europea che si sostituiscono a disposizioni della Convenzione di Schengen può implicare la necessità di concludere accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunità europea o gli Stati membri dell'Unione europea; che occorre prevedere, se del caso, misure transitorie;

Hanno convenuto quanto segue:

#### Articolo 1

L'Accordo di Schengen, la Convenzione di Schengen, compresi l'Atto finale, i protocolli e le dichiarazioni comuni allegati alla Convenzione di Schengen, le decisioni prese e le dichiarazioni fatte da o a nome del Comitato esecutivo in virtù delle disposizioni della Convenzione di Schengen, nonché gli accordi conclusi in relazione alla Convenzione di Schengen, si applicano tra tutte le Parti del presente Accordo, salvo che questo disponga diversamente. In allegato figura un inventario delle disposizioni in vigore alla data della firma del presente Accordo.

**Articolo 2**

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia partecipano a tutte le riunioni del Comitato esecutivo, dell'Autorità di controllo comune, del Gruppo centrale e di tutti i gruppi di lavoro istituiti per preparare le decisioni o per altri lavori.
2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia possono esprimere il loro parere e le loro preoccupazioni e presentare le loro proposte, ma non partecipano al voto.
3. Gli Stati parte della Convenzione di Schengen procedono a scambi di vedute con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia su questioni discusse nelle sedi dell'Unione europea e connesse con il presente Accordo.

**Articolo 3**

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia decidono in piena indipendenza di accettare:
    - a. le decisioni adottate e le dichiarazioni fatte dal Comitato esecutivo o a nome dello stesso;
    - b. le disposizioni del diritto comunitario in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che rendono inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 134;
    - c. le disposizioni adottate dagli Stati membri dell'Unione europea in merito alle quali il Comitato esecutivo ha constatato che si sostituiscono alle disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 142, 1° comma;
    - d. le modifiche della Convenzione di Schengen ai sensi degli articoli 141 o 142, 2° comma;
    - e. gli accordi che possono essere conclusi tra tutti gli Stati parte della Convenzione di Schengen e gli Stati terzi;
- che entrano in vigore dopo la firma del presente Accordo.

Le constatazioni di cui al 1° comma lettere b) e c), costituiscono delle decisioni del Comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 132, 2° comma della Convenzione di Schengen. Esso determina, tra le disposizioni di cui al 1° comma lettere b) e c), quelle che dovrebbero formare oggetto di accordi tra la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia e la Comunità europea o gli Stati membri dell'Unione europea. Qualora non sia possibile conseguire fin dall'inizio l'obiettivo di un'entrata in vigore simultanea degli accordi e delle summenzionate disposizioni sostitutive, il Comitato esecutivo adotterà le disposizioni transitorie eventualmente necessarie, nei limiti delle sue competenze.

2. L'accettazione da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia delle disposizioni di cui al 1° comma crea diritti e obblighi tra le Parti. Il Comitato esecutivo constata tale accettazione, che riporta nel verbale della propria riunione.
3. Qualora l'ordine del giorno di una riunione del Comitato esecutivo preveda l'adozione di una decisione di cui al 1° comma, in merito alla quale si suppone, sulla base delle discussioni condotte in seno ai gruppi di lavoro, successivamente in seno al Gruppo centrale, che la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non possano accettarla, a tali due paesi verrà data la possibilità di esporre la propria posizione in seno al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo adotterà una decisione solo dopo aver esplicitamente preso in considerazione la posizione della Repubblica d'Islanda e/o del Regno di Norvegia.

#### Articolo 4

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

#### Articolo 5

Il presente Accordo non si applica alle Svalbard (Spitzberg).

**Articolo 6**

L'articolo 2, 4° comma ed il titolo V della Convenzione di Schengen non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo.

**Articolo 7**

1. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia notificheranno all'atto della firma del presente Accordo :
  - gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione di Schengen;
  - l'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione di Schengen;
  - il Ministero di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione di Schengen.
2. Nello stesso tempo, il Regno di Norvegia notificherà :
  - gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione di Schengen, nonché
  - gli agenti, alle condizioni stabilite dai pertinenti accordi bilaterali di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione di Schengen, per quanto riguarda le loro attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi, nonché il trasporto illecito di rifiuti tossici e pericolosi.
3. Le notifiche previste al 1° e al 2° comma saranno indirizzate al Governo del Granducato di Lussemburgo, depositario del presente Accordo, che ne informerà le altre Parti. Lo stesso vale per le modifiche riguardanti la designazione degli agenti, delle autorità e dei ministeri cui fanno riferimento il 1° e il 2° comma.

**Articolo 8**

Il presente Accordo sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti.

**Articolo 9**

1. L'entrata in vigore del presente Accordo è subordinata:
  - a. al deposito dello strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione ad opera di tutte le Parti del presente Accordo;
  - b. all'entrata in vigore degli accordi di adesione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione di Schengen;
  - c. all'entrata in vigore degli accordi specifici con la Comunità europea richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni della Comunità che hanno reso inapplicabili disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 134 alla data della firma del presente Accordo;
  - d. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati membri dell'Unione richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni dell'Unione europea che si sono sostituite a disposizioni della Convenzione di Schengen in conformità dell'articolo 142, 1° comma, alla data della firma del presente Accordo ;
  - e. all'entrata in vigore degli accordi specifici con gli Stati terzi richiesti in virtù di una decisione del Comitato esecutivo per l'adozione, da parte della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, delle disposizioni degli accordi conclusi tra gli Stati parte della Convenzione di Schengen e Stati terzi alla data della firma del presente Accordo.
2. Il Comitato esecutivo si accerterà dell'adempimento delle condizioni di entrata in vigore e ne informerà il Governo del Granducato di Lussemburgo nella sua qualità di depositario. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione, con riserva dell'adempimento delle condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del 1° comma del presente articolo.  
Il Governo del Granducato di Lussemburgo notificherà a tutte le Parti la data di entrata in vigore.
3. Il presente Accordo sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali la Convenzione di Schengen è messa in applicazione e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione di Schengen in tutti questi Stati e quando in essi saranno effettivi i controlli alle frontiere esterne.

## Articolo 10

1. In caso di grave disaccordo tra, da un lato, la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia e, dall'altro lato, le altre Parti del presente Accordo, questo può essere denunciato dai paesi parte della Convenzione di Schengen, congiuntamente, e dalla Repubblica d'Islanda e/o dal Regno di Norvegia, singolarmente.
2. Qualora la Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia non accettino una decisione cui si fa riferimento all'articolo 3, 1° comma, ciò equivale a denuncia e la presidenza del Comitato esecutivo lo notifica entro un termine di 30 giorni al Governo del Granducato di Lussemburgo, che ne informa le altre Parti. La Repubblica d'Islanda e/o il Regno di Norvegia cessano di essere parti del presente Accordo sei mesi dopo tale notifica.
3. Il presente Accordo cessa di essere applicato quando la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia o quando gli Stati parte della Convenzione di Schengen cessano di esserne parte.
4. Le conseguenze della denuncia del presente Accordo saranno oggetto di un accordo tra le Parti rimanenti e la Parte che denuncia. In mancanza di accordo, il Comitato esecutivo adotta le misure necessarie nel limite delle sue competenze.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovacentonovantasei, nelle lingue tedesca, danese, spagnola, finlandese, francese, greca, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese e svedese, i dodici testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti.

Dichiarazione delle Parti della Convenzione di Schengen

Qualora il presente Accordo venga denunciato o cessi di essere applicato ai sensi dell' articolo 10, 2° comma dello stesso, i controlli delle persone alla frontiera con lo Stato o gli Stati interessati saranno esercitati conformemente alle disposizioni della Convenzione di Schengen.

Dichiarazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia

1. Le riserve formulate in conformità dell'articolo 13 della Convenzione europea sulla repressione del terrorismo non si applicano all'estradizione tra gli Stati firmatari del presente Accordo.
2. La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia dichiarano che non invocheranno nei confronti degli Stati membri di Schengen che garantiscono identico trattamento le dichiarazioni da esse fatte nell'ambito dell'articolo 6, 1° comma della Convenzione europea di estradizione, per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati diversi dagli Stati nordici.

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

1. Accordo tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1986.
2. Convenzione di applicazione dell'Accordo citato al punto 1, firmata a Schengen il 19 giugno 1990.
3. Accordo o protocollo di adesione dell'Italia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Parigi il 27 novembre 1990.
4. Accordo o protocollo di adesione della Spagna all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 26 giugno 1991.
5. Accordo o protocollo di adesione del Portogallo all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bonn il 26 giugno 1991.
6. Accordo o protocollo di adesione della Grecia all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Madrid il 6 novembre 1992.
7. Accordo o protocollo di adesione dell'Austria all'Accordo citato al punto 1 e alla Convenzione citata al punto 2, firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995.
8. Istruzione consolare comune.
9. Manuale comune (documento riservato)
10. Manuale SIRENE (documento riservato)
11. Vademecum sulla cooperazione tra forze di polizia
12. Decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo in appresso elencate :

RIFERIMENTI DATE TITOLI AMBITO	CONTENUTO
SCH/Com-ex (93) decr. 4  ENTRATA IN VIGORE	Dichiarazione relativa alla messa in vigore della Convenzione
SCH/Com-ex (93) decr. 5  DICHIAZIONE	Dichiarazione relativa al Manuale SIRENE

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (93) 1 . 2a rev. 14.12.93 <b>REGOLAMENTO INTERNO</b>  <i>Forma della decisione</i>	<p>Il Comitato esecutivo, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : il regolamento interno (SCH/Com-ex (93) 1), adottato il 18 ottobre 1993, è modificato come segue all'articolo 2, par. 4 e all'articolo 9, par. 2 e 3 :</p> <p><b>COMITATO ESECUTIVO</b></p> <p>"DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO</p> <p>"Il Comitato esecutivo, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : 1. INTESTAZIONE "DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO "Il Comitato esecutivo, visto l'articolo ... di tale Convenzione, DECIDE : ..."</p> <p><b>2. CLAUSOLA FINALE E DI ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p>"La presente decisione entra in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia caratura vincolante sul proprio territorio.</p> <p>Il Comitato esecutivo, visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE : sono adottati il Regolamento amministrativo e il Regolamento finanziario che figurano in allegato.</p> <p><b>Regolamento amministrativo e finanziario</b></p> <p>I - Regolamento amministrativo</p> <p>1. Ai fini dell'esecuzione della decisione dei Ministri e Segretari di Stato firmata dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della sua Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990, le attività amministrative connesse con l'attuazione delle convenzioni sono esercitate sotto la direzione degli Stati firmatari o dei loro rappresentanti in seno al Gruppo Centrale di Negoziazio, in appresso denominato Gruppo centrale.</p> <p>II - Regolamento finanziario</p>
SCH/Com-ex (93) 3 . 14.12.93	<p><b>SEGRETERIAUTO GENERALE</b></p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (93) 4 riv. 2° corr. - 14/12/93 <i>Adozione del Manuale comune</i>	- visti gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18 e 25 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati il Manuale comune contenente le istruzioni comuni destinate alle autorità incaricate del controllo alle frontiere esterne nonché gli allegati da 1 a 13 (esclusi gli allegati 4, 6 e 9), documenti che figurano in allegato.
<b>FRONTIERE ESTERNE</b> <b>COOPERAZIONE TRA</b> <b>FORZE DI POLIZIA</b>	La presente decisione entrerà in vigore allorché tutte le Parti contraenti della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 5 riv. - 14.12.93 <i>Adozione dell'istruzione comune</i> destinata alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria, nonché dagli allegati VISTI	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati l'Istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria nonché gli allegati da 1 a 11 e 13 (ed eccezione, in questo ultimo allegato, della parte relativa al visto per soggiorni di lunga durata), documenti che figurano in allegato. (*) La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 6 - 14.12.93 <i>Lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto</i>	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : 1. è adottata la seguente lista comune degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto :
SCH/Com-ex (93) 7 - 14.12.93 <i>Modelli di vignette visto che costituiscono un visto uniforme</i>	- visti gli articoli 10 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : I modelli di vignette visto di cui un esemplare è allegato alla presente decisione costituiscono, per i paesi in questione, il visto uniforme ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di applicazione. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (93) 8 - 14.12/93 <i>Manuale SIRENE e relativi allegati</i>	- visti gli articoli 6, 25, 39, 46, da 94 a 102, da 104 a 110 di tale Convenzione, DECIDE : sono adottati il Manuale SIRENE (Informazioni Supplementari Richieste all'Ingresso Nazionale) e i relativi allegati (*); tali documenti codificano le procedure di lavoro tra gli uffici SIRENE, organi tramite i quali si effettuano gli scambi d'informazione necessari al Sistema d'Informazione Sirengen. ● La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SIS	

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (93) 9 - 14.12.93 <i>Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotropiche</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visti gli articoli da 70 a 76 di tale Convenzione,</li> <li><b>DECIDE</b> : sono confermate le dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotropiche, indicate in allegato •</li> <li>- all'applicazione dell'articolo 70;</li> <li>- all'istituzione del Gruppo "Stupefacenti" previsto all'articolo 70 della Convenzione di applicazione;</li> <li>- al rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne, ai fini della lotta contro il traffico illegale di stupefacenti; (*)</li> <li>- all'applicazione della pratica delle consegne controllate nell'ambito del traffico illegale di stupefacenti e di sostanze psicotropiche; (*)</li> <li>- alle misure intese a contrastare l'esportazione illegale di stupefacenti dal territorio delle Parti contrattanti; (*)</li> <li>- al miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di stupefacenti;</li> <li>- ai lavori realizzati in materia di stupefacenti dal gruppo istituito in virtù della dichiarazione del 19 giugno 1992;</li> <li>- al modello di certificato rilasciato per il trasporto di stupefacenti e di sostanze psicotropiche necessarie ai fini di una terapia medica.</li> </ul>
SCH/Com-ex (93) 10 - 14.12.93 <i>Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato del 19.6.92 e 30.6.93 relative alla messa in vigore</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</li> <li><b>DECIDE</b> : sono confermate le dichiarazioni del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 dei Ministri e Segretari di Stato relative alla messa in vigore della Convenzione di applicazione e alla soddisfazione delle condizioni preliminari.</li> </ul>
SCH/Com-ex (93) 11 - 14.12.93 <i>Conferma delle dichiarazioni dei Ministri e Segretari di Stato ENTRATA IN VIGORE</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</li> <li><b>DECIDE</b> :</li> <li>1. è notificato per iscritto al Presidente del Comitato esecutivo da ogni Stato parte della Convenzione il completamento delle proprie procedure nazionali relative all'attuazione delle decisioni;</li> <li>2. dopo ricevimento dell'ultima notifica, il Segretariato generale è tenuto entro tre giorni ad informare per iscritto gli Stati parte della Convenzione. La decisioni corrispondenti entrano in vigore dieci giorni dopo la scadenza di questo termine.</li> </ul> <p>La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p>
SCH/Com-ex (93) 12 - 12.12.93 <i>Notifica scritta alla Presidenza del Comitato esecutivo del completamento delle procedure nazionali relative all'attuazione delle decisioni.</i> <b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</li> <li><b>DECIDE</b> :</li> <li>1. è notificato per iscritto al Presidente del Comitato esecutivo da ogni Stato parte della Convenzione il completamento delle proprie procedure nazionali relative all'attuazione delle decisioni;</li> <li>2. dopo ricevimento dell'ultima notifica, il Segretariato generale è tenuto entro tre giorni ad informare per iscritto gli Stati parte della Convenzione. La decisioni corrispondenti entrano in vigore dieci giorni dopo la scadenza di questo termine.</li> </ul> <p>La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p>SCH/Com-ex (93) 14 - 14.12.93 <i>Miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti</i></p> <p><b>STUPEFACENTI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA</b></p>	<p>- visti gli articoli da 48 a 63 e da 70 a 76 di tale Convenzione, DECIDE:</p> <p>Al fine di migliorare nelle pressi la cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti, qualora avesse l'intenzione di non eseguire una domanda di assistenza o di eseguirne solo in parte, comunque alla parte richiedente le regole del suo rifiuto, nonché, ove possibile, le condizioni da soddisfare perché la domanda possa essere eseguita.</p> <p>La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state conduse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p>
<p>SCH/Com-ex (93) 15 corr - 14.12.93 <i>Conferma della dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato relativa all'esame delle domande di asilo</i></p> <p><b>ASILO</b></p>	<p>- visti gli articoli da 28 a 38 di tale Convenzione Decide</p> <p>1) E' confermata la dichiarazione dei Ministri e Segretari di Stato relativa all'esame delle domande di asilo. 2) I lavori relativi all'integrazione delle misure di applicazione elaborate nell'ambito comunitario e menzionate nel documento in allegato debbono essere conclusi e essere oggetto di rapporto al Comitato esecutivo in occasione della prossima riunione.</p>
<p>SCH/Com-ex (93) 16 - 14.12.93 <i>Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del C.S.S.S Schengen</i></p> <p><b>SIS</b></p>	<p>- visti gli articoli 92 e 119 di tale Convenzione, DECIDE:</p> <p>E' adottato il regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del Sistema d'informazione Schengen (S.I.S.) riportato qui di seguito.</p>
<p>SCH/Com-ex (93) 18 riv. - 14.12.93 <i>Consultazioni delle autorità centrali</i></p> <p><b>meccanismo transitorio</b></p> <p><b>VISTI</b></p>	<p>- visto l'articolo 17.2 di tale Convenzione Decide</p> <p>1) Con l'approvazione dell'allegato 6 dell'istruzione consolare comune il Comitato esecutivo ha stabilito, conformemente alla Convenzione ed avvalendosi delle informazioni attualmente disponibili sulla minaccia che possono posere sull'ordine pubblico o la sicurezza nazionale di alcuna Parte contrattante, la lista dei paesi i cui cittadini potranno ottenere il visto soltanto previa consultazione delle autorità centrali degli Stati Schengen che lo desiderano.</p> <p>Conferma che le proposte contenute nel rapporto elaborato dal Gruppo centrale riportato in allegato consentono, fin dalla messa in vigore della Convenzione, di condurre questa consultazione secondo le modalità transitorie descritte in questo documento [per i casi indispensabili dell'allegato 6].</p> <p>2) Da mandato al Gruppo centrale :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di seguire e l'esecuzione delle disposizioni transitorie,</li> <li>- di far rapporto al Comitato esecutivo sulle disposizioni tecniche, finanziarie e giuridiche necessarie affinché la messa in vigore tra le autorità centrali sia realizzata quanto prima possibile.</li> </ul>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (93) 19 - 14.12.93 <i>Armonizzazione del regime dei visti</i>	- Visti agli articoli 9 e 10 di tale Convenzione Decide Considerando che una politica comune all'interno degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di regime di visti è uno strumento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne, il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia. Inserisce il Gruppo centrale di presentargli, entro dodici mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione, un rapporto sul proseguimento dei lavori.	1) In conformità degli obiettivi di armonizzazione del regime dei visti definiti in maniera generale all'articolo 9 e in maniera specifica all'articolo 17 della Convenzione, si ribadisce la necessità di armonizzare i diritti riconosciuti all'atto del rilascio del visto uniforme. 2) Le tasse riportate nel documento in allegato costituiscono un obiettivo di armonizzazione accettabile. 3) Tenuto conto della necessità per alcuni Stati di sottoporre all'approvazione del loro parlamento le modifiche dei diritti riconosciuti per il rilascio del visto, viene previsto un periodo transitorio senza armonizzazione fissato a 12 mesi a decorrere dalla messa in vigore della Convenzione. Al termine di questo periodo, l'armonizzazione dei diritti dovrà essere obbligatoriamente realizzata. 4) Si raccomanda che durante il periodo transitorio i consolati esortino, singolarmente e nell'ambito della messa in vigore della Convenzione, a non utilizzare che le regole di competenze vengono aggiornate a causa delle differenze di livello esistenti tra i diritti. Propone a tal fine che i consolati si scambino tutti i dati quantitativi utili.
SCH/Com-ex (93) 21 - 14.12.93 <i>Proroga del visto uniforme</i>	- Visto l'articolo 17.3 di tale Convenzione Decide La proroga del visto uniforme avverrà secondo i principi comuni definiti nel documento allegato.	VISTI

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/COM-EX (93) 22 riv. - 14.12.93	<p>visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen  <b>Carattere riservato di alcuni documenti</b>  <b>Decide</b></p> <p>1) A prescindere dalle diverse norme giuridiche nazionali, determinati documenti devono conservare un carattere riservato per i tre modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i documenti per i quali la pubblicità pregiudica direttamente gli obiettivi perseguiti;</li> <li>- Alcuni documenti possono, d'altra parte, contenere dati nominali o una descrizione di procedure amministrative da non divulgare;</li> <li>- Alcuni documenti possono inoltre riportare elementi relativi al processo di fabbricazione o alla sicurezza stessa delle relazioni estere.</li> </ul> <p><b>COMITATO ESECUTIVO</b></p> <p>2) Devono quindi rimanere riservati i seguenti documenti: gli allegati 1, 5, 8, 9 e 10 dell'Istruzione Consolare Comune, la lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto, il Manuale SIRENE, tre documenti menzionati nella decisione relativa ai prodotti stupefacenti il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne (SCH/Stup (92) 46, 4a rev.) e la misura intesa a contrastare l'esportazione illegale di stupefacenti (SCH/Stup (92) 72, 3a rev.).</p> <p>3) Il contenuto del Manuale comune, del Manuale SIRENE e dell'allegato 1 dell'Istruzione Consolare Comune (lista dei paesi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto) possono essere integrati nelle istruzioni e nei manuali nazionali.</p>
SCH/COM-EX (93) 24 - 14.12.93	<p>visto l'articolo 131 di tale Convenzione,  <b>DECIDE</b></p> <p><b>Principi comuni dell'annullamento, della revoca e della riduzione della validità del visto uniforme</b></p> <p><b>VISTI</b></p>
SCH/COM-EX (93) decr. 6 14.12.1993. <b>FRONTIERE ESTERNE</b>	<p>Dichiarazione relativa alle misure di cooperazione tra i servizi preposti ai controlli in frontiera</p>
SCH/COM-EX (93) decr. 8 2a rev. 14.12.1993 <b>REGOLAMENTO INTERNO</b>	<p>Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa all'articolo 7 del Regolamento interno</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/COM-EX (93) doc. 9 14.12.1993 <b>REGOLAMENTO INTERNO</b>	Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa al Regolamento interno
SCH/COM-EX (93) doc. 10 14.12.1993 <b>ENTRATA IN VIGORE STUPEFACENTI</b>	Dichiarazione relativa all'organizzazione volta ad assicurare la corretta applicazione della Convention e l'osservanza delle relative disposizioni contrarie dell'Accordo di Schengen
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 - 26.4.94 14.12.1993 <b>FRONTIERE INTERNE</b>	<p>- visto l'articolo 2 di tale Convention approva il documento relativo alla soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne (SCH/Front (94) 1, terza rev.) ■</p> <p>DECIDE:</p> <p>Le misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico nei veicoli stradali situati alle frontiere interne sono realizzate in conformità del documento qui allegato.</p> <p>L'attuazione delle misure di adattamento è di competenza nazionale delle Parti contrattuali.</p>
SCH/Com-ex (94) 2 - 26.4.94 <i>Rilascio del visto uniforme in frontiera</i>	<p>- visto l'articolo 17.3, lettere c) e d) di tale Convention DECIDE :</p> <p>Il rilascio del visto uniforme in frontiera è effettuato in conformità dei principi comuni definiti nel documento qui allegato.</p> <p>VISTI</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/COM-EX (94) 3 - 26.4.94	<p>visto le disposizioni del Titolo II, Capitolo 7, di tale Convenzione</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>Il Comitato esecutivo approva le conclusioni della relazione sottoposta agli concernente l'incidenza della Convenzione relativa alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, firmata a Dublino il 16 giugno 1990 sulle relative disposizioni in materia di asilo del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990.</p> <p>Conformemente all'articolo 142 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, esso dichiara che l'entrata in vigore della Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 firmata dagli Stati membri della Comunità europea dovrà tradursi nella cessazione dell'applicazione delle disposizioni del Capitolo 7 del Titolo II della Convenzione di applicazione del 1990 relativo alla responsabilità per l'esame delle domande di asilo e nell'applicazione delle disposizioni della predetta Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. A tal fine, il Comitato esecutivo decide che venga firmato un protocollo il quale sarà sottoposto a ratifica, approvazione o accettazione secondo le norme costituzionali di ogni Stato e con sufficiente anticipo in modo tale da permettere la sua entrata in vigore simultaneamente alla Convenzione di Dublino. Il Comitato esecutivo conferma che, fino al momento dell'entrata in vigore della Convenzione di Dublino, Intende applicare le disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen non appena questa sarà messa in vigore.</p>
SCH/COM-EX (94) decr. 1 riv. 26.04.1994 SIS	Dichiarazione degli Stati Schengen relativa alla realizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
SCH/COM-EX (94) decr. 3. 26.04.1994 SIS	Data della messa a disposizione dell'utente finale

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p>SCH/Com-ex (94) 6 - 27.6.94</p> <p><i>Aggiornamento dell'allegato 1 dell'istruzione consolare comune</i></p> <p><b>VISTI</b></p> <p>- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione</p>	<p>DECIDE:</p> <p>1. E' confermata allo stato del 10.06.1994 la lista comune i degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di cui all'allegato 1 dell'istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.)</p> <p>2. Si prende conoscenza allo stato del 10.06.1994 dell'inventario aggiornato III degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro nonché dell'inventario aggiornato III degli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in alcuni Stati Schengen e non in altri di cui all'allegato 1 dell'istruzione consolare comune (SCH/II-Visa (93) 11, 6a rev., 4a corr.)</p> <p>3. Il Comitato esecutivo prendendo conoscenza del fatto che è stato possibile inserire Israele, Slovenia e Cipro nell'inventario aggiornato degli Stati i cui cittadini non sono soggetti all'obbligo del visto in nessuno Stato membro", si compiace per questo ulteriore progresso registrato nell'armonizzazione della politica in materia di visto. Ricorda inoltre che il 14 dicembre 1993 è stato deciso quanto segue:</p> <p>"Considerando che una politica comune all'interno degli Stati in materia di circolazione delle persone e in particolare di visti è uno strumento privilegiato per la creazione di uno spazio unico senza controlli alle frontiere interne, il Comitato esecutivo conferma l'obiettivo di conseguire progressivamente una maggiore armonizzazione in materia."</p> <p>Il modo in cui sono progrediti i lavori nel frattempo dimostra che è stato possibile ridurre ulteriormente in particolare il numero di quegli Stati i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto in alcuni Stati Schengen e non in altri (inventario III).</p> <p>4. La presente decisione entro in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p> <p>- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione</p> <p>DECIDE:</p> <p>Sono rivedute le versioni degli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'istruzione consolare comune del 14 dicembre 1993 (SCH/II-Visa (94) 11, 6a rev., 4a corr.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.</p> <p><u>Allegato 2 : Regime di circolazione applicabile ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio e ai titolari di salvavordotti rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai propri funzionari.</u></p> <p>- Stato al 21.04.1994 -</p>
<p>SCH/Com-ex (94) 6 - 27.6.94</p> <p><i>Aggiornamento degli allegati 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'istruzione consolare comune</i></p> <p><b>VISTI</b></p>	

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

	<p><u>Allegato 3 : Liste degli Stati i cui cittadini o titolari di documenti di viaggio rilasciati dagli Stati in questione sono soggetti all'obbligo del visto aeroportuale.</u></p> <p>- Stato al 11.05.1994 .</p> <p><u>Allegato 4 : Elenco di documenti che autorizzano l'ingresso senza visto.</u></p> <p>- Stato al 10.05.1994 .</p> <p><u>Allegato 5 : Liste delle domande di visto soggette alla consultazione preliminare delle autorità centrali di cui all'articolo 17, paragrafo 2 :</u></p> <p>- Stato al 02.06.1994 .</p> <p><u>Allegato 9 : Diciture eventualmente utilizzate da ogni Parte contrante nella zona riservata alle annotazioni.</u></p> <p>- Stato al 02.06.1994 .</p> <p>La presente decisione entra in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p> <p>- visto gli articoli 6, 16, 17 nonché 25 di tale Convenzione</p>
SCH/Com-ex (94) 7 - 27.6.94	<p><b>DECIDE:</b></p> <p>All'unanimità considerare comune (doa. SCH/H/Visa (93) 11, Se rev., 4a corr.) viene allegato il documento annexo alla presente decisione :</p> <p>- Allegato 14 - Principi e procedure inerenti all'informazione delle Parti contraintere per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'annullamento, la revoca e la riduzione della durata di validità di un visto unilaterale o per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/H/Visa (94) 11 sec. rev.)</p> <p>La presente decisione entra in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p> <p>- visto gli articoli da 29 a 32 di tale Convenzione</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>E' adottato il documento qui allegato "Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen" (SCH/H/Visa (93) 13, terza rev. - con 6 all.).</p> <p>La presente decisione entra in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p>
SCH/Com-ex (94) 11 - 27.6.94 <i>Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 dell'Accordo di applicazione dell'Accordo di Schengen</i>	<p><b>DECIDE:</b></p> <p>E' adottato il documento qui allegato "Attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen" (SCH/H/Visa (93) 13, terza rev. - con 6 all.).</p> <p>La presente decisione entra in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state concluse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.</p>

**ASILLO**

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (94) 12 - 27.6.94 <i>Aggiunta di un allegato 8 al Manuale comune.</i>	- Visti gli articoli 5, 16, 17 e 25 di tale Convenzione DECIDE: Al Manuale comune (documento SCH/Gem-Hanbold (91) 10, 17 a rev. com) viene allegato il documento annexo alla presente decisione - Allegato 8 a -Principi e procedure inerenti all'informazione delle Parti contraienze per il rilascio di un visto con validità territoriale limitata, per l'ammissione, la revoca o la riduzione della durata di validità di un visto uniforme e per il rilascio di un titolo di soggiorno nazionale (SCH/IL-Visa (94) 11 senza rev.) La presente decisione entrerà in vigore alorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state condotte le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio. Data da certificare per poter dichiarare l'operatività del Sistema d'informazione Schengen SIS.	
SCH/COM-EX (94) docl.4 2 a rev. 27.06.1994 SIS	Dichiarazione relativa alla relazione tra il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'informazione europeo (SIE)	
SCH/COM-EX (94) docl.7 3 a rev. 27.06.1994 SIS	Dichiarazione relativa a misure volte ad assicurare un'utiliaria miglioramento della protezione delle frontiere esterne	
SCH/COM-EX (94) docl.8 a corr 27.06.1994 FRONTIERE ESTERNE		

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p>SCH/Com-ex (94) 16 riv. - 21.11.94  <i>Introduzione di una procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali previste all'art. 17, par. 2 della Convenzione</i></p> <p><b>VISTI</b></p>	<p>- visto l'articolo 17, secondo comma di tale Convenzione</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>La procedura automatizzata di consultazione delle Autorità Centrali degli altri Stati partner nell'ambito del rilascio del visto, è fissata, dal momento della messa in vigore della Convenzione di Schengen e in applicazione delle disposizioni dell'istituzione consolare comune, sui principi fissati nell'allegato dizionario dei dati (SCH)-Vision (93) 20, terza rev.). Qualora tali Stati partner non soddisfino ancora i requisiti tecnici di applicazione della procedura automatizzata una volta messa in vigore la Convenzione di Schengen, tali Stati trasmetteranno i dati nell'ambito della consultazione sulla base delle disposizioni dell'istituzione consolare comune, avvalendosi dei mezzi di trasmissione abituati.</li> <li>Il Comitato esecutivo invita tutti gli Stati a realizzare quanto prima possibile tutte le condizioni tecniche per l'applicazione della procedura automatizzata.</li> <li>Qualora all'inizio dell'applicazione dei su menzionati principi non sia ancora disponibile la rete SIRENE (Fase II) prevista per la trasmissione dei dati nell'ambito della consultazione, gli Stati partner interessati si adopereranno affinché la trasmissione dei dati sia effettuata attraverso le linee pubbliche. Gli Stati partner assicurano un'adeguata sicurezza nella trasmissione di dati.</li> <li>Ciascuna Parte contrante sostiene i costi delle installazioni necessarie sul piano nazionale per la procedura automatizzata. Le Parti contrante deliberano inoltre ad eventuali spese di regolarizzazione generate dalla trasmissione dei dati dopo dodici mesi dal funzionamento del sistema prendendo in considerazione il principio del "chi chiude paga". Tengono donto a tale riguardo del fatto che, nell'ambito della procedura di consultazione, lo Stato che chiede di essere consultato tutela anche gli interessi legittimi dello Stato che effettua la consultazione in materia di sicurezza.</li> </ol> <p>Le Parti contrante registrano i costi generati dalla procedura di consultazione a partire dal funzionamento del sistema e trasmissione dei prospetti rispettivi di quest'ostacoli entro dodici mesi.</p>
<p>SCH/Com-ex (94) 16 riv. - 21.11.94  <i>Acquisto di timbri comuni d'ingresso e di uscita</i></p> <p><b>FRONTIERE ESTERNE</b></p>	<p>- visto l'articolo 8 di tale Convenzione, prende atto ed approva il documento SCH/i-front (94) 43 e</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>Le Parti contrante acquisteranno i timbri comuni d'ingresso e di uscita conformemente ai principi stabiliti nel documento SCH/Gem-Hanib (93) 16 (1).</p>
<p>SCH/COM-EX (94) dec.9 riv.  21.11.1994  <b>VISTI</b></p>	<p>Dichiarazione relativa alla qualità della vignetta visto uniforme</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (94) 17 riv. 4 - 2.12.94 <i>Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori</i>	- visti gli articoli 4 e 6 di tale Convenzione, Prende atto ed approva il documento relativo all'introduzione e all'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori (SCH/Com-ex (94) 39, 9 a rev.) e DECIDE: Al fini dell'introduzione e dell'applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori saranno messe in atto le misure che figurano in allegato.
SCH/Com-ex (94) 20 riv. - 21.1.94 - <i>Aggiunta di un allegato 12 all'Istruzione consolare comune: diritti da riscuotere per il rilascio del visto VISTI</i>	- visti gli articoli 9 e 17.3, lettera d) di tale Convenzione DECIDE: Facendo riferimento ai principi stabiliti dal Comitato esecutivo riunitosi a Parigi il 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 20 riv. e SCH/Com-ex (93) PV 2) il prospetto qui accolto verrà aggiunto all'istruzione consolare comune come allegato 12. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state conduse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 23 riv. - 22.12.94 <i>Modifiche e integrazioni del Manuale comune e dei relativi allegati</i>	- visti gli articoli 5, 6, 8, 10, 17 e 26 di tale Convenzione, DECIDE: Il Manuale comune e i relativi allegati sono modificati e integrati conformemente al documento che figura in allegato. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state conduse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (94) 24 riv. - 22.12.94 <i>Frontiere esterne Cooperazione tra forze di polizia</i>	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE: 1. Gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 13 dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria (SCH/Com-ex (93) 6 riv.), approvata a Parigi il 14 dicembre 1993, formano oggetto delle modifiche che figurano nell'allegato 1. 2. Onde assicurare che gli uffici di frontiera degli Stati Schengen abbiano accesso alle informazioni necessarie in materia di regime dei Visti, gli allegati 9, 10 e 13 dell'istruzione consolare comune sono acclusi al Manuale comune sui controlli alla frontiera esterna (SCH/Gem-Hanib (91) 10, 17 a rev.), come allegati 6b, 8a e 6a. 3. Affinché l'istruzione consolare comune e i relativi allegati siano utilizzati in maniera uniforme, essa sarà riampiuta tenendo conto delle modifiche apportate dopo il 14 dicembre 1993 (allegato 2). La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati parte della Convenzione avranno notificato che sono state conduse le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché la decisione stessa abbia carattere vincolante sul proprio territorio.

VISTI

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (94) 26 - - 22.12.94 <i>Scambio di dati statistici relativi al rilascio dei visti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 12.3 di tale Convenzione</li> </ul> <p>DECIDE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Parti contraenti si scambiano dati statistici relativi al rilascio di vissi uniformi. Il prospetto riportato in allegato indica i dati da scambiare e la periodicità di tali scambi.</li> <li>2. Le Parti contraenti trasmettono le statistiche al Segretario generale. Quest'ultimo recoglie i dati statistici ed elabora per ogni periodo dei prospetti rispettativi che mette a disposizione delle Parti contraenti.</li> <li>3. A prescindere da ciò, si potrà procedere allo scambio di dati statistici anche in loco, nell'ambito della cooperazione consolare e secondo una procedura concordata.</li> </ol>
SCH/Com-ex (94) 28 riv. . . - 22.12.94 <i>Certificato di cui all'art. 75 per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 75 di tale Convenzione,</li> </ul> <p>DECIDE:</p> <p>Si approva il documento SCH/Stup (94) 21 rev.2 relativo al certificato per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope al fini di una terapia medica, riportato in allegato.</p>
<b>STUPEFACENTI</b>	<p><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 2 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen</li> <li>- visto l'articolo 131 di tale Convenzione</li> </ul> <p><b>ENTRATA IN VIGORE</b></p> <p><b>VISTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- visto l'articolo 132 di tale Convenzione</li> <li>- visto il disposto congiunto dell'articolo 139, paragrafo 2 e del punto 1, paragrafo 1 e 2 della Dichiarazione comune relativa all'articolo 139 che figura nell'Atto finale di tale Convenzione,</li> </ul> <p>DECIDE:</p> <p>L'applicazione irreversibile della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen:</p> <p>Dichiarazione relativa alla cooperazione consolare in loco.</p>
SCH/COM-EX (94) decl. 12 22.12.1994 <b>VISTI</b>	<p><b>SCH/COM-EX (94) decl. 13 22.12.1994 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA</b></p> <p>ELENCO degli atti del procedimento che possono essere inviati direttamente a mezzo posta (articolo 52 della Convenzione di applicazione)</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-mex (95) 1 - 8.04.95 <i>Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Istruzione consolare comune e allegati 5 e 11 del Manuale comune</i>	Visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : Sono ristate le versioni degli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 9 dell'Istruzione consolare comune del 22 dicembre 1894 (SCH/NA-Vise (93) 11, 7a rev.), nonché le versioni degli allegati 5 e 11 del Manuale comune (SCH/Gem.Handb (91) 10, 18a rev.); le nuove versioni sono allegati alla presente decisione.
SCH/Com-mex (95) 2 - 28.04.95 <i>Messa in opera al più presto dalla rete SIRENE fase II</i>	Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, DECIDE : Il Comitato esecutivo riunisce necessario mettere in opera al più presto la rete SIRENE fase II al fine di apportare le necessarie migliorie alla rete attuale, a livello fra l'altro delle comunicazioni inter-SIRENE e nell'ambito dell'esecuzione del meccanismo di consultazione tra autorità centrali di cui all'articolo 17 della Convenzione di applicazione di Schengen.
SCH/Com-mex (95) 4 - 28.04.95 <i>Allegato 5B dell'Istruzione consolare comune (modifiche)</i>	Visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE : 1. All'allegato 5B dell'Istruzione consolare comune viene aggiunto il Burundi nella colonna corrispondente a Belgio. 2. All'allegato 5B dell'Istruzione consolare comune vengono aggiunti il Burundi, lo Zaire e il Ruanda nella colonna corrispondente alla Francia con la seguente nota in causa : "Per quanto riguarda questi paesi, le rappresentanze diplomatiche e consolari francesi dovranno essere consultate direttamente dalle rappresentanze degli altri Stati Schengen oggetto di una domanda di visto. La risposta sarà comunicata in loco dalla Rappresentanza diplomatica o consolare francese consultata".
SCH/Com-mex (95) 6 - 29.06.95 <i>Istruzione di un'Unità di gestione del SIS</i>	Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen DECIDE: Viste le relazioni dei periti indipendenti e considerata la necessità detta dalla stessa struttura Schengen, il Comitato esecutivo Schengen ritiene necessario istituire un'Unità di gestione del SIS che assicurerà la gestione dell'iniziativa del SIS sotto la supervisione del gruppo di lavoro permanente "GLP". La composizione dell'Unità di gestione, fissata a due persone per il 1995, potrà sin dal 1996 essere estesa a quattro persone sempreché ciò sia giustificato. Il Comitato esecutivo approva le implicazioni finanziarie dell'assunzione di queste persone nonché il meccanismo di finanziamento che consiste in un incremento del bilancio di funzionamento del Segretariato Schengen e che implica, de jure e de facto, l'applicazione della clausola di ripartizione ad hoc (v. documento SCH/OR.SIS (95) 67, 2a rev. in allegato).

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p><b>SCH/Com-ex (95) 13 - 29.06.95</b></p> <p><b>Mandato conferito al Gruppo centrale di adattare gli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale comune e del Manuale consolare all'allegato 5 del Manuale comune.</b></p> <p><b>VISTI FRONTIERE ESTERNE</b></p> <p><b>SCH/Com-ex (95) 14 - 29.06.95</b></p> <p><b>Successione delle presidenze Schengen</b></p>	<p>- Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</p> <p>DECIDE :</p> <p>Si è mandato al Gruppo centrale di adattare gli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale comune e del Manuale consolare all'allegato 5 del Manuale comune, perché si tratti esclusivamente di modifiche subordinate all'obbligo di comunicazione che le Parti contrattuali devono apportare a seguito della situazione giuridica nazionale e che non devono essere stabilito congiuntamente dagli Stati parte.</p>
<p><b>COMITATO ESECUTIVO</b></p> <p><b>SCH/Com-ex (95) 15 - 29.06.95</b></p> <p><b>Nuove versioni degli allegati 1, 2 e 5 dell'Istruzione consolare comune e dell'allegato 5 del Manuale comune</b></p> <p><b>VISTI FRONTIERE ESTERNE</b></p> <p><b>SCH/Com-ex (95) decr. 2</b></p> <p><b>COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA</b></p>	<p>- Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</p> <p>DECIDE :</p> <p>Si è mandato al Gruppo centrale di adattare gli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale comune e del Manuale consolare all'allegato 5 del Manuale comune, perché si tratti esclusivamente di modifiche subordinate all'obbligo di comunicazione che le Parti contrattuali devono apportare a seguito della situazione giuridica nazionale e che non devono essere stabilito congiuntamente dagli Stati parte.</p> <p>- Visto il suo Regolamento interno del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 1, 2a rev.) che prevede che la successione delle presidenze Schengen deve seguire un ordine stabilito,</p> <p>DECIDE :</p> <p>- fino al 31 dicembre 1995 la presidenza è esercitata dal Belgio,</p> <p>- due Stati che si succedono nell'ordine regolamentare possono chiedere di invertire il loro turno;</p> <p>- dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1998 la presidenza è esercitata dal Paesi Bassi;</p> <p>- dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998 la presidenza è esercitata dall'Ungheria.</p> <p>- Visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione,</p> <p>DECIDE :</p> <p>Sono riviste le versioni degli allegati 1, 2 e 5 dell'allegato 3 del 22 maggio 1995 e dell'allegato 3 del 14 giugno 1995 dell'Istruzione consolare comune (SCH/Al-Vies (93) 11, 7a rev.), nonché la versione dell'allegato 5 del Manuale comune (SCH/Gem-Handib (91) 10, 18a rev.); le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.</p> <p>- Dichiarazione relativa alla cooperazione tra forze di polizia</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (95) 20 2 rev. - 20.12.95 <i>Approvazione del doc. SCH/1 (95) 40 6° rev. relativa alla procedura di applicazione dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione</i>	- visto l'articolo 2 di tale Convenzione. DECIDE: È approvato il documento SCH/1 (95) 40, rev. 6 relativo alle procedure di applicazione dell'articolo 2, par. 2 della Convenzione. I principi e le procedure che vi figurano devono essere rispettati dalle parti contrattanti che desiderano avvalersi della clausola derogativa prevista dall'articolo 2, par. 2 della Convenzione e ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nazionali.
SCH/Com-ex (95) 21 - 20.12.95 <i>Scambio rapido tra gli Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne</i>	- visti gli articoli 7 e 131 di tale Convenzione, DECIDE: Gli Stati Schengen debbono procedere quanto prima possibile allo scambio di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne. Gli Stati partner hanno l'obbligo di comunicare alla presidenza, attraverso il Segretariato generale, i dati concreti di cui sono a conoscenza. Spetta al sottogruppo "Frontiera", nel corso di ogni riunione, analizzare tali dati e proporre soluzioni concrete.
SCH/Com-ex (96) 22 riv. - 20.12.95 <i>Nuove versioni dell'allegato 3 dell'ACC e dell'allegato 5 del MC</i>	- visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione, DECIDE: L'allegato 3 dell'instruzione consolare comune (SCH/II-Visea (93) 11, 7 a rev.) e l'allegato 5 del Manuale comune (SCH/Gem-Handb (81) 10, 18 a rev.) sono oggetto di revisione; le nuove versioni figurano in allegato. La presente decisione entrerà in vigore allorché tutti gli Stati Parte della Convenzione avranno notificato che sono state conclusive le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico affinché tale decisione abbia carattere vincolante sul proprio territorio.
SCH/Com-ex (96) 23 riv. - 20.12.95 <i>Determinazione del bilancio e del contributo di ogni Parte per il 1996</i>	- visto il Regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993, DECIDE: 1. Il bilancio relativo allo spese del Segretariato generale dell'Unione economica dei Benelux impegnate ai fini della gestione dell'Accordo e della Convenzione di applicazione di Schengen è fissato, per il 1996, ad un importo di 191.062.036 franchi belgi. 2. Il contributo di ogni Parte è fissato ad un ottavo di tale importo, ossia a 23.882.755 franchi belgi.
	<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (96) 26 -20.12.96 <i>Bilancio provvisorio 1996 per la rete SIRENE fase II</i>	<p>- Visto l'articolo 119 di tale Convenzione, - visto il Regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993,</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>1. Il bilancio provvisoriale 1996 per la rete SIRENE fase II è fissato ad un importo di 60.321.226 franchi belgi.</p> <p>I contributi degli Stati membri sono calcolati secondo il criterio di ripartizione SIS.</p>
SCH/Com-ex (96) 28 - 20.12.96 <i>Bilancio relativo alle spese dell'Unità di gestione e contributo di ogni Parte SIS</i>	<p>- Visto il regolamento finanziario adottato il 14 dicembre 1993,</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>1. Il bilancio 1996 relativo alle spese dell'Unità di gestione (tre persone) ammonta a 16.304.737 FB. 2. Il contributo di ogni Parte è pari ad un ottavo di tale importo, ossia 1.913.092 FB.</p>
SCH/COM-EX (96) decl. 3 20.12.1996 <b>COOPERAZIONE TRA FORZE DI POLIZIA</b>	<p>Dichiarazione relativa alla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia</p>
SCH/COM-EX (96) decl. 4 20.12.1996 <b>VISTI</b>	<p>Dichiarazione relativa alle condizioni riguardo al rilascio di un VTL e scambio di statistiche</p>
SCH/COM-EX (96) decl. 6 20.12.1996 <b>VISTI</b>	<p>Dichiarazione relativa alla denuncia degli accordi bilaterali di gratuità del rilascio in materia di visti</p>
SCH/COM-EX (96) decl. 1 21.01.1996 <b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA</b>	<p>Dichiarazione relativa al terrorismo, richiesta della Spagna</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p><b>SCH/Com-ex (96) 2 inv. - 18.4.96</b></p> <p><b>Procedura di adozione di decisioni/ben definite quanto prima possibile.</b></p> <p><b>COMITATO ESECUTIVO</b></p> <p><b>ADESIONI</b></p>	<p>- Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,</p> <p>DECIDE :</p> <p>A prescindere dal mandato conferito dal Comitato esecutivo al Gruppo centrale per quanto riguarda un'eventuale modifica degli allegati dell'Istruzione consolare comune, del Manuale SIRENE, nonché del Manuale comune, possono sussistere circostanze che costringono uno Stato Schengen a obbedire ai partner Schengen di approvare una decisione ben definita ; in tutti questi casi, la decisione deve inoltre intervenire quanto prima possibile (in altre parole senza attendere la riunione successiva del Gruppo centrale e/o del Comitato esecutivo). L'urgenza può essere invocata da uno Stato Schengen, dal Gruppo centrale o da un gruppo di lavoro Schengen. Lo Stato Schengen in questione (o un altro organo Schengen) può successivamente chiedere alla presidenza di far pervenire ai partner Schengen una lettera/fax con cui il progetto di decisione viene sottoposto loro per approvazione. In tale lettera/fax è prevista un'apposizione con una procedura di silenzio/assenso di 21 giorni (ciò implica che la decisione in questione è considerata approvata se non giunge da parte di uno degli Stati Schengen alcuna obiezione entro il termine previsto). Parallelamente all'invio del fax o della lettera, le delegazioni riceveranno una conferma telefonica.</p>
<p><b>SCH/Com-ex (96) 3 - 18.4.96</b></p> <p><b>Status d'osservatore concesso alla Danimarca, alla Finlandia e alla Svizzera</b></p> <p><b>ADESIONI</b></p>	<p>- Visto l'articolo 140 di tale Convenzione,</p> <p>DECIDE:</p> <p>Alla Danimarca, Finlandia e Svizzera viene concesso lo status di osservatore nel quadro della cooperazione esistente tra gli Stati Schengen in previsione dell'adesione agli Accordi di Schengen.</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/COM-EX (96) 5 - 18.4.96 Ripartizione dei costi dell'Unità di gestione SIS fino alla fine del 1997. SIS	Vista la decisione adottata a Ostenda il 20 dicembre 1995 relativa al bilancio 1996 dell'Unità di gestione (SCH/COM-EX (96) 28), visto il fatto che non vi è ancora accordo circa la chiave di ripartizione. DECIDE: I costi relativi all'Unità di gestione fino al 1997 compresi, sono suddivisi nel seguente modo: tutti gli Stati partner, tranne la Germania, sostengono tali costi in conformità della chiave di ripartizione di cui all'articolo 119 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. La Germania applica la chiave di ripartizione utilizzata nel quadro del Segretariato Schengen (SCH/COM-EX (96) 23 riv.). Il residuo viene suddiviso secondo questa stessa chiave di ripartizione (SCH/COM-EX (96) 23 riv.).
SCH/COM-EX (96) 6 riv. - 18.4.96 Commissione di arbitraggio Indipendente che formulerà una proposta sul punto relativo alle ripartizioni dei costi dell'Unità di gestione negli anni 1996, 1997. SIS	- vista la decisione adottata il 20 dicembre 1996 a Ostenda relativa al bilancio 1996 dell'Unità di gestione del SIS (SCH/COM-EX (96) 26), visto il fatto che non vi è ancora accordo circa la chiave di ripartizione, DECIDE: Il punto relativo alla ripartizione dei costi dell'Unità di gestione negli anni 1996, 1997 verrà sottoposto ad una commissione di arbitraggio indipendente che formulerà una proposta. Il Comitato esecutivo invierà il Gruppo centrale di decidere circa una composizione della commissione ed un mandato da conferire che siano accettabili per tutti gli Stati partner.
SCH/COM-EX (96) decl. 2 riv. 18.04.1996 STUPEFACENTI	Dichiarazione relativa all'approccio al problema del turismo della droga.
SCH/COM-EX (96) decl. 3 18.04.1996 STUPEFACENTI	Dichiarazione relativa al programma di lavoro del gruppo di lavoro "Stupefacenti"
SCH/COM-EX (96) decl. 4 riv. 18.04.1996 VISTI	Ammonizzazione dei diritti di percezione consolare
SCH/COM-EX (96) decl. 5 corr. 18.04.1996 FRONTIERE ESTERNE	Dichiarazione relativa alla definizione del concetto di straniero

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-Ex (96) ded. 6 2a rev. 18.04.1996 <b>COOPERAZIONE</b>	<b>Dichiarazione relativa all'esecuzione</b>  visto l'articolo 7 di tale Convenzione, DECIDE: La raccolta di informazioni relative ad eventuali difficoltà rilevate alle frontiere esterne avviene anche tramite commissioni per le visite alle frontiere esterne, come previsto nella nota SCH/Fronti (96) 11, 5a rev. Le commissioni per le visite esolvono il loro compito sulla base e secondo le linee direttive prospettive in tale documento.
SCH/Com-Ex (96) 11 - 27.6.96  <b>Commissioni per le visite alle frontiere esterne</b>  <b>FRONTIERE ESTERNE</b>	visti gli articoli da 28 a 38 (Titolo II, Capitolo 7) di tale Convenzione, visto che nel quadro dell'applicazione pratica della sua decisione di attuazione del titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (SCH/Com-Ex (94) 11) avviene che il trasferimento del richiedente l'asilo dall'Paese contrattante presso la quale è presentata la domanda d'asilo alle Parte contrarie responsabile, non può essere effettuato nel termine stabilito di un mese, visto che è auspicabile regolare la responsabilità per l'esame di una domanda d'asilo in caso di superamento del termine di trasferimento e causa di circostanze particolari, in particolare per ragioni mediche, tra le quali anche la gravidanza e la detenzione penale, DECIDE: di integrare la sua decisione di attuazione del Titolo II, Capitolo 7 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen (SCH/Com-Ex (94) 11), con il seguente testo.  Lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo, resta responsabile dell'esame di tale domanda, anche se il trasferimento del richiedente l'asilo per via di circostanze particolari quali malattia, gravidanza, detenzione, ecc., deve essere rinviato e non è pertanto possibile effettuarlo entro il termine di trasferimento previsto di un mese. In casi come questi gli Stati Schengen interessati determinano di comune accordo, caso per caso, entro quale termine avrà luogo il trasferimento. Anche qualora il richiedente l'asilo scompaia e non se ne conosca la destinazione, impedendo in tal modo di effettuare il trasferimento in generale, resta responsabile dell'esame della domanda di asilo lo Stato Schengen che ha accettato la responsabilità. In tale contesto non è determinante se il richiedente l'asilo sia scomparso prima o dopo l'accettazione formale della responsabilità. La responsabilità dell'esame della domanda di asilo sussiste in ambidue i casi, fintantoché non si dimostrerà che il richiedente l'asilo ha lasciato il territorio Schengen. Qualora si verifichi una delle summenzionate circostanze, gli Stati Schengen ne faranno oggetto di tempestiva reciproca comunicazione.

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

<p><b>SCHICom-ex (96) 12 - 27.6.96</b></p> <p><i>Ripartizione dei costi dell'Unità di gestione del SIS secondo la chiave proposta dalla commissione d'arbitraggio.</i></p> <p><b>SIS</b></p>	<p>Vista la decisione SCHICom-ex (96) 6 del 29 giugno 1996 relativa all'istituzione di un'Unità di gestione del SIS che assicurerà la gestione dell'indirizzo del SIS sotto la supervisione del gruppo di lavoro permanente,</p> <p>vista la decisione adottata all'Alia il 18 aprile 1996 di sottoporre ad una commissione di arbitraggio indipendente il punto relativo alla ripartizione dei costi dell'Unità di gestione,</p> <p>visto il parere di tale commissione,</p> <p>i costi dell'Unità di gestione del SIS verranno ripartiti tra gli Stati Schengen secondo la chiave proposta dalla commissione di arbitraggio nel suo parere.</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>I costi dell'Unità di gestione del SIS verranno ripartiti tra gli Stati Schengen secondo la chiave proposta dalla commissione di arbitraggio nel suo parere.</p>
<p><b>SCHICom-ex (96) 13 niv. - 27.6.96</b></p> <p><i>Principi per il rilascio dei visti Schengen in rappresentanza.</i></p>	<p>visti gli articoli 9, 17 e 30 di tale Convenzione,</p> <p>Considerando che tutti i partner Schengen riconoscono l'importanza della determinazione dei diritti e degli obblighi dell'essere rappresentato e del rappresentante. Tutti i partner Schengen sono infatti Stati rappresentanti o rappresentati.</p> <p>Considerando che l'assoluto fiducia nel modo di applicare il meccanismo della rappresentanza nella presa Schengen costituisce il principio fondamentale della cooperazione tra gli Stati Schengen.</p> <p><b>DECIDE:</b></p> <p>Il rilascio di visti Schengen sono rappresentati, in relazione con l'art. 30, par. 1 lettera a) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, avviene secondo i seguenti principi :</p> <p>a) Il meccanismo della rappresentanza si applica ai visti uniformi di transito aeroportuale, visto di transito e visto di breve soggiorno, rilasciati nel quadro della Convenzione di Schengen e in virtù del disposto dell'Istruzione consolare.</p> <p>E' obbligo dello Stato rappresentante applicare i criteri dell'Istruzione consolare comune con le stesse diligenza con le quale audie rilasciare i propri visti dello stesso tipo e della stessa durata.</p> <p>b) Il meccanismo della rappresentanza non viene esteso, salvo esplicito accordo bilaterale, ai visti rilasciati in previsione dell'esercizio di un'attività professionale retribuita o di un'attività subordinata ad una preliminare autorizzazione dello Stato nel quale l'attività in questione verrà svolta. I richiedenti il visto di questo tipo sono tenuti a rivolggersi alla Rappresentanza consolare accreditata dello Stato nel quale verrà esercitata tale attività.</p> <p>c) Gli Stati Schengen non sono obbligati ad essere rappresentati in ogni Stato terzo ai fini del rilascio di visti. Gli Stati membri possono decidere che le richieste di visto presentate in determinati paesi terzi o le richieste per una determinata categoria di visti siano presentate alla Rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.</p> <p>d) La valutazione del pericolo d'immigrazione clandestina nell'ambito della domanda del visto spetta interamente alla Rappresentanza diplomatica o consolare che esamina la domanda di visto.</p> <p>e) Gli Stati rappresentati accettano la responsabilità derivante da richieste di asilo presentate da titolari di visti rilasciati dagli Stati rappresentanti per conto degli Stati rappresentati, come emerge dalla menzione esplicita figurante sul visto (in conformità dell'allegato 13 dell'ICC).</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

	<p>Il in casi eccezionali accordi bilaterali possono stabilire che, riguardo alle domande di visto presentate da determinate categorie di stranieri, gli ed rappresentanti o sottopongono le stesse alle autorità dello Stato rappresentato di destinazione, o le rinviano alla Rappresentanza di tale Stato. Tali categorie dovranno essere determinate per isolitio (eventualmente per Rappresentanza diplomatica o consolare). In tal caso il rilascio del visto dovrà avvenire con l'autorizzazione dello Stato rappresentato al sensi dell'articolo 30, par. 1, lettera a) CSCCh.</p> <p>g) Gli accordi bilaterali potranno via via essere edattati alla luce di valutazioni nazionali delle domande di visto presentate eventualmente in un periodo determinato dai titolari di un visto rilasciato in rappresentanza o di altri dati pertinenti relativi al rilascio di visti.</p> <p>Si può altresì convenire, alla luce dei risultati ottenuti, che presso determinate Rappresentanze (eventualmente anche in relazione a determinate nazionalità) si rinunci alla rappresentanza.</p> <p>h) La rappresentanza vale solo per il rilascio di visti. Qualora il visto non possa essere rilasciato perché lo straniero non è in grado di fornire prove sufficienti che egli soddisfa le condizioni, lo straniero dovrà essere informato della possibilità di presentare la propria domanda presso una rappresentanza di prima categoria dello Stato di destinazione principale.</p> <p>i) Un ulteriore perfezionamento del meccanismo della rappresentanza può essere apportato mediante un'estensione della rete di consultazione attraverso un ulteriore sviluppo del software dando così la possibilità allo Stato rappresentante di consultare le autorità centrali dello Stato rappresentato.</p> <p>j) Al presente documento è allegata la tabella relativa alla rappresentanza in materia di rilascio del visto Schengen nei Paesi terzi nel quali non tutti gli Stati Schengen sono rappresentati. Il Gruppo centrale prende conoscenza delle modifiche apportate a tale tabella, di comune accordo tra gli Stati membri interessati.</p>
SCH/Com-ox (98) 14 iv. - 27.6.98 Aggiornamento degli allegati 1 e 3 dell'ICC e 5 e 5a del MC VISTI FRONTIERE ESTERNE	<p>visti gli articoli 9 e 17 di tale Convenzione,</p> <p>DECIDE:</p> <p>Gli allegati 1 e 3 dell'Istruzione consolare comune (doc. SCH/Ii-Vista (93) 11, 7a rev.), nonché gli allegati 5 e 5a del Manuale comune (doa).</p> <p>SCH/Gem-handb (91) 10, 18a rev., vengono rivisti; le nuove versioni sono allegate alla presente decisione.</p>

## ALLEGATO

## INVENTARIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1

SCH/Com-ex (96) 16 27.6.96 <i>Modifica del Regolamento amministrativo e finanziario</i>	Vista la decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 (doc. SCH/Com-ex (93) 3)  DECIDE :  Il Regolamento amministrativo e finanziario di cui alla decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 viene modificato nel seguente modo:
SCH/Com-ex (96) 16 17.10.96 <i>Regolamento amministrativo e finanziario</i>	Visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, visto il regolamento amministrativo e finanziario adottato il 27 giugno 1996, vista la decisione del Gruppo centrale SCH/C (96) 64 dell'18 luglio 1996,  DECIDE :  1. Il bilancio relativo alle spese del Segretariato generale dell'Unione economica Benelux impegnate per la gestione dell'Accordo e della Convenzione di Schengen è fissato per il 1997 ad un importo di 265.188.000 FB. 2. Il contributo di ogni Parte è fissato a 2/21 di tale importo, ossia 24.303.619 FB. 3. I Paesi nordici verseranno insieme un contributo equivalente a 6/21 del bilancio, ossia 60.769.048 FB.  Dichiarazione del Comitato esecutivo relativa alla politica di trasferimento e di riemannisione tra gli Stati Schengen.
SCH/COM-EX (96) dec. 7 inv. 27.06.1996 <b>RIAMMISSIONE</b>	